

Allegato "B"

N. 5715 del Repertorio

N. 3574 della Raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE FAMIGLIA GIUSEPPE CATALANO - ENTE
DEL TERZO SETTORE - ENTE FILANTROPICO"

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita per originaria iniziativa della Signora CATALANO Giuseppa la "**Fondazione Famiglia Giuseppe Catalano - Ente del Terzo Settore - ente filantropico**", in breve "**Fondazione Famiglia Giuseppe Catalano ETS**".

2. L'acronimo ETS o la dicitura Ente del Terzo Settore dovranno essere utilizzati in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione ha sede in Augusta (SR). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si specifica che, nel rispetto degli scopi come sopra indicati, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali (Art. 5, comma 1, lett. a): assistenza a minori, orfani, anziani, inabili, gestanti e donne vittime di violenza in condizioni di bisogno.
- Educazione, istruzione e formazione professionale (Art. 5, comma 1, lett. d): gestione di nidi d'infanzia, centri per famiglie e servizi educativi.
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale (Art. 5, comma 1, lett. r): gestione di case famiglia, comunità alloggio e strutture per minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.).

La stessa pertanto svolgerà servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 22/1986 e L. 328/2000, e potrà ricorrere per lo svolgimento dell'attività alle seguenti tipologie:

Istituto a semiconvitto; Nido d'Infanzia; Micro nido; Spazio gioco per bambini; Centri per bambini e famiglie; centro diurno, assistenza ed incontro; Casa famiglia per minori; Strutture di primissima accoglienza (M.S.N.A.); Strutture di accoglienza di secondo livello (M.S.N.A.); Comunità alloggio; Casa di riposo; Casa albergo; Casa protetta; Centro di accoglienza residenziale temporanea; Soggiorni vacanza; Comunità di tipo familiare.

La Fondazione ha altresì i seguenti scopi: per residenzialità diurna favorisce la creazione di comunità alloggio e di centri di prima accoglienza per minori, anziani, inabili, gestanti e madri con figli, donne vittime di violenza, al fine di migliorarne le condizioni di vita; promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziare le predette attività; promuove direttamente ed indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità; promuove la diffusione della cultura del rispetto dell'importanza dei minori, sensibilizzando il pubblico circa l'importanza dell'istituto dell'adozione, nonché degli anziani, inabili, gestanti e madri con figli, donne vittime di violenza, mediante l'organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze in istituzioni pubbliche e private, siti web e nelle diverse forme di comunicazione su internet e mediante la produzione e la diffusione di iniziative editoriali sull'argomento. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare e integrare la propria attività con quelle di organismi pubblici, università, enti sia pubblici che privati, e/o persone fisiche, ponendo in es-

sere gli accordi consentiti dalle norme vigenti, ed esclusivamente nell'ambito della Regione Sicilia.

La Fondazione può esercitare attività diverse (ex Art. 6 CTS), secondarie e strumentali rispetto alle principali, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale, purchè nel rispetto delle norme inderogabili del CTS e delle altre norme vigenti.

A tal fine potrà compiere studi e ricerche; realizzare, gestire, acquistare, affittare, vendere, assumerne il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili e mobili, impianti, attrezzature e materiali utili per l'espletamento della propria attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari (non nei confronti del pubblico), ed immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli scopi della fondazione; partecipare alla costituzione di associazioni, consorzi, o altre forme associative, pubbliche e private, in ogni modo utili al perseguimento degli scopi della fondazione; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento di fini istituzionali, attività di commercializzazione in occasione di campagne di sensibilizzazione e mediante i diversi canali di comunicazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili) e di vari oggetti; organizzare spettacoli e concerti, gestire promuovere aste e lotterie per fini di beneficenza, anche con l'ausilio dei mezzi, delle tecniche e dei metodi messi a disposizione dalla moderna tecnologia; svolgere qualsiasi attività strumentale e connessa agli scopi della fondazione.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, dalle somme di denaro, i titoli, i beni mobili ed immobili, le partecipazioni sociali a qualunque titolo di pertinenza del fondatore, o successivamente apportati, e imputati a tale finalità;

dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati a patrimonio;

dalle somme prelevate dai redditi e dalla parte di rendite che l'organo amministrativo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento - anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori o componenti degli organi sociali.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente Onorario della Fondazione; b) il Consiglio di Amministrazione; c) l'Organo di controllo e il Revisore legale ove previsto per legge; d) il Comitato dei Sovvenzionatori.

E vietata, comunque, la corresponsione a componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D. P.R. n. 645/1994, dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione e integrazioni per il Presidente del Collegio Sindacale delle s.p.a., o da qualsiasi altra norma vigente inderogabile in materia.

Articolo 6 - Rappresentanza legale. Funzioni e requisiti del Presidente Onorario della Fondazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Organo di amministrazione

6.1 Il Presidente Onorario della Fondazione

Il Presidente Onorario della Fondazione ha la rappresentanza dell'Ente unicamente nelle manifestazioni di carattere culturale e organizzativo della stessa, senza alcuna funzione gestionale o Amministrativa, che spetta invece al Presidente del C.d.A.. Il Presidente Onorario della Fondazione dura in carica per tutta la vita salvo dimissioni o morte.

In tal caso diventerà Presidente Onorario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, da Presidente Onorario, nominerà al suo posto nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione.

6.2 - Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da tre a nove membri, nominati dal Presidente della Fondazione, in ragione delle competenze e capacità professionali in materia amministrativa, legale, associazionistica e assistenziale.

Il C.d.A. dura in carica sino a revoca o dimissioni, salva la rieleggibilità. In caso di dimissioni, morte o rinuncia del Presidente del C.d.A. o di uno o più consiglieri provvede alla loro sostituzione il Presidente Onorario della Fondazione, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

6.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Questi ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita, ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dell'organo amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento oggettivi le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

In caso di commorienza o cessazione contestuale per qualsiasi motivo del Presidente Onorario della Fondazione e del Presidente del C.d.A. diverrà Presidente Onorario della Fondazione il membro più anziano del C.d.A. medesimo.

Articolo 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell'anno, due ordi-

narie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente del C.d.A. quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno due componenti del Consiglio.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del C.d.A.

Il Consiglio è convocato dal Presidente del C.d.A. con lettera raccomandata/PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione.

La convocazione deve essere accompagnata degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono tenersi anche in audio-video conferenza, purchè nel rispetto dei principi di contestualità del processo decisionale, verifica dell'identità dei partecipanti, rispetto del metodo collegiale e diritto all'informazione.

Articolo 9 - Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica ministeriale prevista per gli Enti del Terzo Settore e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Al superamento dei limiti di legge, la Fondazione redige e pubblica il Bilancio Sociale secondo le linee guida ministeriali (Art. 14 CTS).

Articolo 10 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo, che potrà essere composto da alcuni dei suoi componenti, e per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della fondazione.

La redazione del progetto di bilancio è in ogni caso di competenza del C.d.A..

Articolo 11 - Il Comitato dei Sovvenzionatori

Il Comitato dei Sovvenzionatori è composto da membri scelti collegialmente dall'organo amministrativo, nominati per merito, attività o sovvenzioni erogate a favore della Fondazione.

Articolo 12 - Organo di controllo e revisione

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adequazione dell'assetto organizzativo, nonché sul perseguimento delle finalità sociali, il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma se-

condo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge le funzioni e i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed ove non sia prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione.

L'Organo di controllo dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

L'Organo di controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto già previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o se ritenuto opportuno, la Fondazione prevede la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, il Revisore legale dei conti o la società di revisione sono nominati dal Presidente Onorario della Fondazione e durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

La revisione legale dei conti può essere monocratica o collegiale

L'organo di controllo, se collegiale, è composto da un minimo di tre membri effettivi ed un massimo di cinque.

Articolo 13 - Regolamento

Con apposito regolamento, deliberato dall'organo amministrativo, potranno essere stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

Con la stessa delibera, nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ex articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuato dal Consiglio di Amministrazione che operino nello stesso settore.

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle disposizioni di legge del Terzo Settore, nel Codice Civile o altra normativa vigente applicabile.

Firmato: Di Mauro Donatella

Firmato: Gloria Lugari Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI MIEI ROGITI IN PIU' FOGLI ED ALLEGATI, DEBITAMENTE FIRMATI, RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI.

SIRACUSA, 23 DICEMBRE 2025